

SETTORE STUDI

QUESITI E MATERIALI

Civilistici



16.03.23

Quesito Civilistico n. 143-2021/C. Estratto per riassunto dal registro degli atti di morte rilasciato senza la firma autografa dell'Ufficiale dello Stato Civile

Risposta del 1° ottobre 2021

Si prospetta la seguente fattispecie: l'estratto per riassunto dal registro degli atti di morte è rilasciato dai Comuni senza la firma autografa dell'Ufficiale dello Stato Civile con la dicitura "firma autografa omessa ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993".

Si chiede se costituisce valido certificato per procedere alla pubblicazione del testamento olografo in base all'art. 620 c.c.

Com'è noto «nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione» (T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, 15 giugno 2020, n. 189).

Tuttavia altro è la sottoscrizione, quale elemento essenziale dell'atto, e altro è l'autografia della sottoscrizione, la quale «non è configurabile, infatti, come requisito di esistenza giuridica degli atti amministrativi, quanto meno quando i dati esplicitati nello stesso contesto documentativo dell'atto consentano di accertare la sicura attribuibilità dello stesso a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive, come è confermato dall'art. 39 del D.Lgs. n. 39/1993, il quale, prevedendo, nel caso di emanazione di atti amministrativi attraverso sistemi informatici e telematici, che la firma autografa sia sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema

automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile, ribadisce sul piano positivo l'inessenzialità ontologica della sottoscrizione autografa ai fini della validità degli atti amministrativi» (Cass., 20 dicembre 2017, n. 30560).

Ne segue, pertanto, che a seguito della «entrata in vigore dell'art. 6-*quater* del D.L. n. 6/1991, convertito con modificazioni in Legge n. 80/1991 (con riguardo agli atti degli enti locali), e dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 (con riguardo agli atti di qualsiasi pubblica amministrazione), l'autografia della sottoscrizione non è configurabile come requisito di esistenza o di validità degli atti amministrativi quando i dati esplicitati nel contesto documentativo dell'atto consentano di accertarne la sicura attribuibilità a chi deve esserne l'autore: in questi casi, infatti, secondo le suindicate norme, nel caso di emanazione di atti amministrativi attraverso sistemi informatici e telematici, la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile» (T.A.R. Marche Ancona, 13 marzo 2013, n. 210).

In definitiva, considerato che il predetto articolo consente di indicare Firma omessa per quella documentazione che viene riprodotta attraverso sistemi informatici, se, come pare, l'atto di morte è stato inserito nel sistema informatico del Comune e da quei dati inseriti viene emesso il certificato o l'estratto, la firma può essere omessa in base a quanto previsto dall'art. 3 e quindi il certificato è conforme a legge. L'estratto è regolare ma in caso di dubbi sull'origine del documento si potrà sempre chiedere un controllo all'ufficio di stato civile del Comune o comunque farlo rilasciare con sottoscrizione autografa, tenuto conto che «la nullità di un atto non dipende dalla illeggibilità della firma di chi si qualifichi come titolare di un pubblico ufficio, ma dall'impossibilità oggettiva di individuare l'identità del firmatario dell'atto» (Cass., 20 dicembre 2017, n. 30560).

Si tenga presente in conclusione che quanto precede è frutto di una ricostruzione di chi scrive, essendo rimesso al notaio ogni valutazione.

Antonio Musto

note legali

I testi pubblicati sono di proprietà del Consiglio Nazionale del Notariato e ad uso esclusivo del destinatario. La riproduzione e la cessione totale o parziale effettuata con qualsiasi mezzo e su qualsiasi supporto idoneo alla riproduzione e trasmissione non è consentita senza il consenso scritto della Redazione. Ai sensi dell'art. 5 della legge 633/1941 sul diritto d'autore, i testi di legge e degli atti ufficiali dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, italiane o straniere, non sono coperti da diritto d'autore; tuttavia l'elaborazione, la forma e la presentazione dei testi stessi si intendono protette da copyright.

CNN Notizie a cura di
Alessandra Mascellaro

Responsabile
Massimiliano Levi

Coordinamento di Redazione
Francesca Minunni, Chiara Valentini

Redazione
Francesca Bassi, Daniela Boggiali,
Chiara Cinti, Mauro Leo,
Annarita Lomonaco

Contatti

cnn.redazione@notariato.it
www.notariato.it
Trasmissione di Notartel
S.p.A.

WWW.NOTARIATO.IT